

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1932)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 9 giugno 1982  
(V. Stampato n. 3389)*

**presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri**

(SPADOLINI)

**di concerto col Ministro del Tesoro**

(ANDREATTA)

**e col Ministro della Sanità**

(ALTISSIMO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
l'11 giugno 1982*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 maggio 1982, n. 216, recante disposizioni transitorie in materia di controllo sugli atti delle unità sanitarie locali

## DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 4 maggio 1982, n. 216, recante disposizioni transitorie in materia di controllo sugli atti delle unità sanitarie locali, con la seguente modificazione:

*all'articolo 1, le parole: « dal 1° luglio 1982 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° agosto 1982 ».*

*Decreto-legge 4 maggio 1982, n. 216, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 6 maggio 1982.*

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

**Disposizioni transitorie in materia di controllo  
sugli atti delle unità sanitarie locali**

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di emanare disposizioni transitorie in materia di controllo sugli atti delle unità sanitarie locali, differendo al 1° luglio 1982 l'operatività dei comitati regionali di controllo nella composizione prevista dall'articolo 13 della legge 26 aprile 1982, n. 181;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 1982;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e della sanità;

EMANA

il seguente decreto:

**ARTICOLO 1.**

All'articolo 13 della legge 26 aprile 1982, n. 181, è aggiunto il seguente comma:

« I comitati regionali di controllo di cui al quarto comma esercitano il controllo dal 1° luglio 1982 sugli atti adottati dalle unità sanitarie locali a decorrere da tale data ».

**ARTICOLO 2.**

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1982

**PERTINI**

**SPADOLINI — ANDREATTA — ALTISSIMO**

Visto, *il Guardasigilli*: **DARIDA**

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI  
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

---

ARTICOLO 1.

*Identico:*

« I comitati regionali di controllo di cui al quarto comma esercitano il controllo dal 1° agosto 1982 sugli atti adottati dalle unità sanitarie locali a decorrere da tale data ».